

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RIVOLTI A MINORI,
ANZIANI, DISABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ**

Lotto 3 servizi socio scolastici:

Servizio di assistenza scolastica minori con disabilità

INDICE

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	pag.3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO	pag.4
ART. 3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI	pag.4
ART. 4 - STANDARD DI QUALITA'	pag.5

TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 5 - DESTINATARI , FINALITA' DEI SERVIZI, ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	pag.5
ART. 6 - MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	pag.7
ART. 7 – COORDINAMENTO	pag.8

TITOLO III – PERSONALE

ART. 8 PERSONALE.....	pag.9
ART. 9 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO.....	pag.10
ART. 10 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI A TUTELA DEL LAVORO	pag.11
ART. 11 FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag.11
ART. 12 PERSONALE INCARICATO DALL'APPALTATORE E SOSTITUZIONI	pag.11

TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 13. OBBLIGHI ORGANIZZATIVI DELL'APPALTATORE	pag.12
ART. 14 – ASSICURAZIONI	pag.12
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	pag.13
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	pag.14
ART. 17 – SUBAPPALTO	pag.14
ART. 18 - VARIAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	pag.14
ART. 19 - CONTROLLI SUL SERVIZIO	pag.15
ART. 20 INADEMPIENZE E PENALI	pag.15
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag.16
ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI LORETO	pag.17
ART. 23- REVOCA DELL'AFFIDAMENTO	pag.18
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.18
ART. 25 – DOMICILIO	pag.19

TITOLO V – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 26 – CORRISPETTIVO	pag. 19
ART. 27 - MODALITA' DI PAGAMENTO	pag. 19
ART. 28 - INVARIANZA DEL PREZZO OFFERTO	pag. 20

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 20
ART. 30 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	pag. 21
ART. 31 - FORO COMPETENTE/CONTROVERSIE	pag. 22
ART. 32 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	pag. 22
ART. 33 - NORMA DI RINVIO	pag. 22

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI RIVOLTI A MINORI, ANZIANI, DISABILI E NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTÀ

Lotto 3 - servizi scolastici: Servizio di assistenza scolastica minori con disabilità.

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto le modalità per l'esecuzione dei servizi socio scolastici ed eventuale servizio di sorveglianza e assistenza alunni su scuolabus.

2. I servizi socio scolastici consistono in :

- Servizio di assistenza educativa scolastica minori con disabilità
- eventuale servizio di sorveglianza e assistenza alunni su scuolabus.

3. Il numero di ore e le figure professionali, per la durata dell'appalto, prevista dal successivo articolo 2, che l'appaltatore dovrà erogare a favore dell'Ente Appaltante, è il seguente:

Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Minori			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D1	€ 20,78	7223	€ 150.093,94

Il monte ore annuo viene ridotto, visto lo storico degli ultimi tre anni, di una percentuale del 20% per assenze degli utenti pertanto il numero di ore da erogare sarà il seguente:

Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Minori			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D1	€ 20,78	5780	€ 120.108,40

L'ammontare complessivo del lotto 3 è pari ad € 480433,60 (tre anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno = 120.108,40 x 4).

4. Tali quantità hanno valore indicativo e, pertanto, sono suscettibili di variazioni in relazione a situazioni imprevedibili, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e al mutare dei bisogni sociali.

5. Gli interventi di assistenza educativa scolastica minori con disabilità sono realizzati, di norma, presso scuole di ogni ordine e grado e altri spazi eventualmente individuati all'interno di ogni singolo progetto socio educativo assistenziale, coerenti con le finalità degli interventi specifici, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale comunale ed i servizi territoriali socio-sanitari territoriali.

6. I servizi di cui al presente capitolato sono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione da parte dell'Appaltatore, senza vincolo di subordinazione nei confronti dall'Ente Appaltante, mediante l'impiego di personale e mezzi di esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'Appaltatore stesso.

7. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, a proprio carico, l'attività di coordinamento. Nel coordinamento è compresa l'attività di gestione dei rapporti, delle relazioni e delle sinergie con il Servizio Sociale Professionale comunale .

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha una durata prevista di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e lo stesso potrà essere rinnovato per un ulteriore anno.

2. L'Ente Appaltante si riserva comunque di stabilire una diversa data di inizio dell'appalto, qualora si verificassero situazioni ostative, attualmente non prevedibili, che provocassero il procrastinarsi delle procedure di gara e del conseguente appalto.

3. L'appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire, anche dopo la scadenza del termine di cui sopra – su espressa richiesta dell'Ente Appaltante e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la prosecuzione delle attività nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità dei servizi fino al nuovo appalto.

4. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione del servizio, come definito al precedente art. 1, prima della scadenza dell'appalto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.

Nel corso di ciascun anno il Comune si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di aumentare o di diminuire il monte ore sopraindicato ai medesimi oneri, patti e condizioni fissati a seguito dell'espletamento della gara fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. Il Comune si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione della propria offerta di servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo taluni dei servizi appaltati senza che la Ditta possa pretendere indennità di sorta.

ART. 3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Le prestazioni del servizio di assistenza scolastica ai minori con disabilità dovranno essere svolte di norma nel territorio del Comune di Camerano, sono realizzati, di norma, presso scuole di ogni ordine e grado e altri spazi eventualmente individuati all'interno di ogni singolo progetto socio educativo assistenziale, coerenti con le finalità degli interventi specifici, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale comunale i Servizi territoriali socio-sanitari (UMEE).

2. Per particolari e straordinarie esigenze l'attività richiesta potrà essere svolta anche al di fuori del territorio comunale.

ART. 4 - STANDARD DI QUALITA'

1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle normative vigenti in materia.

2. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento dei servizi, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'appaltatore in sede di gara, nonché su richiesta dei Servizi Sociali dell'Ente Appaltante in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio, nell'ambito di ciascuna area di intervento.

TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 5 - DESTINATARI, FINALITÀ DEI SERVIZI, ATTIVITÀ E PRESTAZIONI.

1. Il servizio dovrà essere erogato nei confronti dei minori residenti nel Comune di Camerano che necessitino degli interventi sopra elencati. L'espletamento dei servizi sarà assicurato dall'aggiudicatario, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, mettendo a disposizione il personale qualificato, secondo la vigente normativa.

La predisposizione dei servizi è di esclusiva competenza dei Servizi Sociali Comunali. L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare, per l'espletamento dei servizi, la completa gestione nell'organizzazione, nell'amministrazione, nella programmazione ed attuazione di quanto necessario. I Servizi dovranno essere assicurati, di norma, nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00-17.00. L'attivazione, la sospensione o cessazione dell'erogazione dei servizi sono disposte dal Responsabile dei Servizi Sociali Comunali. Il servizio sociale professionale predispone, per ogni utente, un piano individuale di intervento, al quale l'aggiudicatario dovrà attenersi.

2. I servizi perseguono le seguenti finalità:

- servizio di assistenza educativa scolastica minori con disabilità:

Il servizio di assistenza educativa scolastica si configura come supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni disabili ed è finalizzato al raggiungimento di una maggiore autonomia fisica e relazionale degli stessi, alla comunicazione personale e allo sviluppo delle potenzialità relazionali in particolare nel gruppo-classe, così come previsto dall'art.13, commi 2 e 3, della L.104/92, nelle scuole di ogni ordine e grado, in modo da realizzare un'efficace integrazione scolastica e garantire l'effettivo diritto allo studio. Sono destinatari del servizio gli alunni in condizioni di disabilità, accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

Il servizio non comprende l'assistenza educativa per bambini e alunni la cui diagnosi è orientata su problemi dell'apprendimento. L'assistente educativo scolastico svolge un'attività a supporto dell'organizzazione scolastica con particolare riferimento al processo di integrazione dell'alunno disabile, all'interno della classe e della scuola, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individuale (PEI).

Gli operatori con il loro contributo, inteso come processo e insieme complesso di interventi orientati a contrastare gli esiti negativi dei deficit, contribuiscono al miglioramento della qualità della vita degli alunni disabili.

L'intervento si articola nell'accoglienza dell'alunno, nel supporto alla comunicazione, nella mediazione delle relazioni fra l'alunno, i compagni, gli insegnanti; l'assistente educativo affianca l'alunno nello svolgimento delle attività scolastiche, accompagnando lo sviluppo delle sue potenzialità. Questo servizio implica la cura dei bisogni e dell'igiene personale e la collaborazione all'elaborazione di un progetto educativo individualizzato predisposto dal team degli insegnanti di classe e dalle equipe specialistiche territoriali al fine di favorire l'apprendimento e la socializzazione.

In particolare l'assistente educativo scolastico svolge attività esecutiva di supporto per favorire:

- la comunicazione, la relazione e l'autonomia;
- la costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni della classe e in stretta collaborazione con il personale docente.

Dal punto di vista operativo gli assistenti educativi dovranno:

- visionare la documentazione dell'utente, apportare il proprio contributo alla stesura del PEI per quanto riguarda gli obiettivi di autonomia del disabile,
- svolgere attività di supporto educativo, didattico e di cura del sé in aula, nei laboratori, in palestra, ecc.,
- Relazionarsi con i genitori del soggetto disabile.

Il servizio dovrà essere svolto durante l'orario e secondo il calendario scolastico, all'interno dei locali delle scuole e in tutti gli altri luoghi previsti per la didattica o da appositi progetti (palestre, piscine, laboratori, orti botanici, ecc...);

Gli operatori potranno partecipare anche agli incontri di programmazione con i docenti, la famiglia e con i servizi territoriali e specialistici. Periodicamente con il Servizio Sociale Professionale comunale.

Inoltre, dovendo garantire l'autonomia degli alunni disabili, il servizio potrà riguardare, in casi eccezionali e sporadici, anche l'assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici e nella consumazione dei pasti, mansioni spettanti, di norma, al personale A.T.A. Il servizio potrà essere garantito anche in occasione dello svolgimento di gite didattiche o d'istruzione, purché non superiori ad un giorno.

Per garantire un intervento coordinato e non frammentario è opportuno che l'assistente educativo scolastico:

- instauri un buon livello di collaborazione e sintonia con il personale docente e con le altre figure messe a disposizione dalla scuola;
- recepisca le indicazioni del Servizio Sociale Professionale comunale e servizi socio-sanitari di riferimento per l'alunno disabile in modo da integrare il proprio intervento all'interno del progetto socio-abilitativo-riabilitativo globale, oltre a collaborare con gli stessi tramite le necessarie comunicazioni sull'andamento dell'attività.

ART. 6 - MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.

1. L'affidatario del servizio è tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative vigenti (nazionali, regionali e comunitarie) per il Settore, agli indirizzi del Piano Socio-Sanitario della Regione Marche e ad osservare eventuali accordi di programma che il Comune dovesse adottare e/o modificare nell'arco della vigenza del contratto.

2. Le modalità organizzative devono risultare da specifica idonea documentazione conservata presso l'aggiudicatario e disponibile per eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Servizio Sociale Professionale comunale svolgono funzioni di indirizzo e di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli interventi.

3. Fanno altresì riferimento alle seguenti modalità procedurali:

- la gestione di eventuali variazioni e/o di cessazioni del servizio;
- la verifica degli interventi;
- la rendicontazione mensile degli stessi;
- l'eventuale utilizzo di specifica modulistica predisposta in collaborazione con il committente.

4. Pertanto, gli interventi oggetto della gara, in quanto parte di un più organico piano assistenziale predisposto dal Servizio Sociale, vengono comunicati dal Servizio Sociale Professionale comunale all'aggiudicatario, che individua gli operatori cui assegnarli e si impegna ad assicurare gli interventi attenendosi ai programmi predisposti ed alle indicazioni tecnico organizzative agli stessi connesse.

5. Ogni intervento deve essere attivato entro tre giorni (festivi esclusi) dal ricevimento della richiesta, salvo situazioni di particolare urgenza, debitamente segnalata, in cui l'intervento dovrà essere immediatamente attivato.
6. Gli operatori, tramite un loro coordinatore, si raccordano con le diverse competenze all'interno dei Servizi Sociali in merito alla programmazione, verifica e valutazione del servizio di cui trattasi.
7. Tali raccordi, da realizzare all'interno dell'orario di lavoro, si intendono estensibili, per iniziativa dei Servizi Sociali, e in presenza di situazioni di particolare criticità, ad altri organi istituzionali coinvolti, a vario titolo, nella programmazione ed attuazione degli interventi stessi. Il committente ha facoltà di effettuare controlli sul lavoro svolto dagli operatori, dipendenti del soggetto aggiudicatario, verificando il rispetto degli orari autorizzati - inizio e durata delle prestazioni - e la qualità delle attività realizzate.
8. Gli interventi saranno erogati, di norma, fra le ore 7,00 e le ore 17,00 dal lunedì al sabato nel rispetto dei CCNL vigenti.
9. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà garantire, nei limiti del possibile, la continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente previa conoscenza ed avviso all'utente per ogni cambiamento di operatore.
10. I referenti organizzativi dei servizi in questione dovranno essere in grado di assicurare l'immediata reperibilità anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti di servizi.
11. Nel caso di assenza degli operatori, si provvederà alla loro sostituzione come da offerta tecnico progettuale .
12. In caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali come indicato in merito dalla normativa vigente.

Art. 7 - COORDINAMENTO.

1. Il coordinatore risponderà della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi del Comune, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile.
2. Al coordinatore saranno assegnati i seguenti compiti:
 - coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché raccordo con il Servizio Sociale Professionale comunale e con le altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali (scuola, autorità giudiziaria, altre figure professionali);
 - gestione e controllo del personale (programmazione settimanale attività operatori, sostituzioni, controllo schede di servizio, ecc.)
 - raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione);
 - comunicazione tempestiva agli utenti delle variazioni del servizio;
 - monitoraggio costante dei servizi erogati, tramite rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti.

TITOLO III – PERSONALE

ART. 8 –PERSONALE.

1. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente titolo II, articolo 5, mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità di ciascun servizio.

2. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento dei servizi, ivi compreso il coordinatore dei servizi stessi, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, e dei requisiti professionali posseduti.

3. In particolare, sulla base del progetto presentato in sede di offerta, l'aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

4. L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di personale tale da poter assicurare la copertura degli interventi richiesti all'art. 5 garantendone altresì la completa esecuzione secondo le modalità concordate con il servizio sociale comunale.

5. Clausola sociale: data la particolarità e la delicatezza del servizio ,ricadendo lo stesso in un ambito sociale, assistenziale ed educativo, avuto riguardo alla tutela della salute psico-fisica di utenti particolarmente deboli e svantaggiati, conformemente all'art. 32, 38 della Costituzione, la Ditta aggiudicataria se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi .

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle "cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL.

6. Il personale utilizzato dall'aggiudicatario per i servizi di cui trattasi dovrà possedere i seguenti **requisiti generali minimi**:

- a) età non inferiore ad anni 18
- b) idoneità fisica alle mansioni proprie dei profili professionali di cui all'art.1
- c) titolo di studio e/o qualifica professionale idonea alla mansione richiesta.

Il **COORDINATORE DEI SERVIZI** dovrà essere in possesso di titolo professionale adeguato (laurea magistrale in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente oppure laurea non specifica unita all' attività prestata- debitamente documentata - quale coordinatore nei servizi socio educativi e socio – assistenziali per almeno quattro anni consecutivi; a titolo esemplificativo il contenuto professionale delle prestazioni di cui al presente punto è assolto da figure professionali assimilabili a quelle inquadrato nella categoria E1 del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali ovvero inquadramento analogo per altri contratti applicati).

7. L'aggiudicatario impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico-organizzative indicate nel progetto presentato e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Comune di Camerano;

8. Gli operatori dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del Servizio Sociale Professionale comunale e l'obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono dell'operato esclusivamente al coordinatore del servizio.

9. Il Comune di Camerano si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi. In tal caso l'aggiudicatario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 15 (quindici) giorni senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

10. Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Camerano e il personale dell'impresa la quale, con la stipula del contratto di affidamento dei servizi, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

11. Il Comune fornirà all'aggiudicataria l'elenco nominativo degli utenti da assistere, specificando il numero delle ore settimanali da erogare a ciascun assistito. L'elenco iniziale delle persone da assistere potrà essere assoggettato nel corso di esecuzione dell'appalto a eventuali modifiche in rapporto al numero e alle necessità dell'utenza, sia in aumento sia in diminuzione, nell'intesa che qualora il numero di utenti dovesse ridursi rispetto a quello iniziale, il Comune provvederà a verificare il monte ore reale del servizio.

Nei casi in cui, per motivi dell'assistito, di servizio o per motivi dell'operatore, non fosse possibile prestare talune ore previste nel programma settimanale, tali ore non effettuate non potranno essere recuperate dall'operatore tranne in casi specifici ed eccezionali previa autorizzazione a insindacabile giudizio da parte del Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 9 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale, antinfortunistico ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile, e ne è il solo responsabile.

2. L'appaltatore assicura nei confronti del proprio personale la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ente Appaltante, restando quindi ad esclusivo carico del medesimo tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

3. L'appaltatore è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni, previsti per la qualifica posseduta, dagli strumenti contrattuali applicabili. Deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata, applicabile nella Provincia di Ancona.

4. L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta dell'Ente Appaltante, la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

5. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre a quanto previsto al successivo Titolo IV, l'Ente Appaltante segnalerà la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del lavoro.

6. Nel caso in cui venga accertata la non ottemperanza agli obblighi in materia di contribuzione previsti dalle normative vigenti, l'Ente Appaltante comunica tale inadempienza all'appaltatore e procede alla sospensione del pagamento delle prestazioni, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore si effettua quando gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART. 10 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI A TUTELA DEL LAVORO

1. L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

2. L'appaltatore è tenuto all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Sono a suo carico la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni altra incombenza prevista dal succitato D.lgs. 81/2008. I documenti predisposti in applicazione del D.lgs. 81/2008, dovranno essere tenuti a disposizione dell'Ente Appaltante.

3. L'Ente Appaltante è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e contrattuali, assunti verso terzi dall'appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del medesimo appaltatore; è altresì esonerato da responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato, anche volontario, dovesse subire.

ART. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine con cadenza annuale presenta al Comune una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.

2. Qualora il Comune organizzi o proponga iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione di almeno un operatore per tipologia di servizio anche in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il Comune committente.

ART. 12 PERSONALE INCARICATO DALL'APPALTATORE E SOSTITUZIONI

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi, deve fornire all'Ente Appaltante l'elenco nominativo degli addetti impiegati nei servizi in appalto, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali, l'eventuale iscrizione agli albi ed ordini professionali ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art 8. Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. L'elenco deve essere corredato da

apposita dichiarazione attestante, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

2. In qualsiasi momento l'Ente Appaltante può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari all'espletamento del servizio.

3. L'appaltatore deve provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del Servizio Sociale dell'Ente Appaltante, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Ente Appaltante stesso.

4. L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dandone comunicazione al Servizio Sociale entro tre giorni lavorativi. Il nuovo personale deve essere inserito in servizio, mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.

5. In caso di assenza, anche temporanea, del coordinatore, l'appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di pari professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al responsabile del Servizio Sociale o suo delegato entro tre giorni lavorativi.

TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 13. OBBLIGHI ORGANIZZATIVI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve indicare il nominativo del responsabile per la sicurezza e del responsabile per il trattamento dei dati.

2. L'appaltatore si obbliga nei confronti dell'Ente Appaltante:

- a comunicare mensilmente le presenze in servizio degli operatori, gli orari effettuati ed i soggetti fruitori dei servizi prestati, mediante la presentazione di "report" al fine della liquidazione dei corrispettivi dovuti;
- ad effettuare periodicamente con il Servizio Sociale Professionale comunale verifiche, anche in forma scritta, in merito alla gestione ed alla conduzione di ciascun caso trattato;
- a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento dei servizi appaltati.

2. L'Ente Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione dei servizi: l'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Ente Appaltante da ogni relativa richiesta e

azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. A tale scopo l'appaltatore deve stipulare, prima dell'inizio dei servizi, a copertura dei danni cagionati a terzi, inclusa la Stazione Appaltante, e dei danni subiti dai prestatori di lavoro, polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) / RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore, con un massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

3. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili ai servizi svolti.

4. L'Ente Appaltante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione dei servizi al personale dell'appaltatore.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento.

6. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'appaltatore all'Ente Appaltante.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura del **10%** dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto derivante dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione dei servizi da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/016.

2. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti/consorzi costituiti o non, per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia, tutte le imprese riunite dovranno essere certificate secondo le determinazioni di cui al succitato comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/016.

3. La garanzia potrà essere costituita nei seguenti modi:

- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- presso la Tesoreria del Comune di Camerano, c/o Banca di Filottrano – in valuta legale o con assegni circolari (intestati al Comune di Camerano).

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative, **a pena di esclusione**, dovranno contenere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 C.C.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'eventuale aggiudicazione dell'appalto stesso al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi.

6. Resta salvo per l'Ente Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità.

2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Considerata la natura del servizio e l'utenza coinvolta dallo stesso, non è ammesso il subappalto del servizio. Qualora l'appaltatore violi detto divieto, l'Ente Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - VARIAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. L'Ente Appaltante, a seguito del mutamento dei presupposti normativi e/o economici in base ai quali il contratto di aggiudicazione è stato stipulato, o per il sopraggiungere di nuove necessità in seno alla collettività, si riserva di apportare variazioni qualitative in relazione alla tipologia di prestazioni già svolte nell'ambito dei servizi prestati, o variazioni quantitative fino all'aumento o diminuzione del monte ore complessivo fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

2. Nel caso dovesse venir meno la necessità delle prestazioni – a causa della riorganizzazione dei servizi, delle loro modalità di gestione o per motivi di pubblico interesse – il monte ore complessivo potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20% con preavviso da parte dell'Ente Appaltante di almeno 60 giorni.

3. Le ore assegnate a ciascuna area di intervento hanno valore meramente indicativo e possono essere ridistribuite tra le medesime aree di intervento in relazione a situazioni imprevedibili, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e al mutare dei bisogni sociali.

4. L'appaltatore non potrà opporre rifiuto a quanto richiesto e le prestazioni saranno compensate ai prezzi offerti in sede di gara.

5. Qualora durante l'esecuzione dei servizi, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare gli stessi servizi con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o complementare, potrà affidare gli stessi con atto formale all'Aggiudicataria.

Nel caso in cui la variazione superi il limite del 20% ma non quello del 50% del valore del contratto iniziale, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

ART. 19 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

1. L'Ente Appaltante ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i controlli diretti a verificare che il servizio sia svolto in conformità alle norme di legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata dall'appaltatore e dal contratto d'appalto, nonché di impartire all'appaltatore indicazioni utili alla modifica dei comportamenti organizzativi risultati inadeguati ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile.

2. L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dall'Ente Appaltante, entro il termine da quest'ultimo indicato, comunicando all'Ente Appaltante stesso l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni.

3. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, costituisce presupposto sufficiente per sospendere i pagamenti, ovvero, nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto.

4. Rappresenta una forma di controllo a regime (routinaria) la precisa tenuta e consegna mensile, da parte di ciascun operatore, di rapporti relativi al servizio svolto, che possono essere corredati da ulteriori informazioni richieste dal Servizio Sociale Professionale comunale .

5. Rientra nella facoltà di controllo la richiesta all'appaltatore, da parte dell'Ente Appaltante, della documentazione, anche non espressamente citata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ritenuta idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

6. L'appaltatore si obbliga:

- a consentire lo svolgimento, entro i termini indicati nella richiesta da parte dell'Ente Appaltante, delle attività di controllo poste in essere sia attraverso proprio personale che avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi accreditati, secondo sua insindacabile scelta;
- a fornire agli addetti al controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo copia di tutta la documentazione da essi richiesta;
- ad attuare, entro i termini indicati nella richiesta, le indicazioni fornite dall'Ente e Appaltante per conformare le proprie prestazioni a quanto maggiormente idoneo ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile;
- ad informare con immediatezza l'Ente Appaltante degli esiti di eventuali controlli, comunque connessi all'attività svolta ai sensi del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto d'appalto, effettuati da autorità terze, fornendo copia dei relativi verbali e/o provvedimenti.

ART. 20 INADEMPIENZE E PENALI

1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal competente Responsabile o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente e Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale.

2. L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascun episodio contestato a seconda della gravità dell'infrazione qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale;
- non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato.

3. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Responsabile competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

4. L'appaltatore ha facoltà di presentare, anche a mezzo telefax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile.

5. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Ente Appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

6. La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio dal Servizio Sociale dell'Ente Appaltante da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

7. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 1.000,00.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nei servizi o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze dei servizi, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Ente Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza dei servizi stessi;
- c) ingiustificata sospensione di tutti o di parte dei servizi oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e del divieto di subappalto;
- e) mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti dell'Ente Appaltante, senza espresso consenso dell'Ente Appaltante stesso;
- f) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/016;
- h) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 1.000,00;
- i) frode nell'esecuzione dei servizi;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione di tutti o parte dei servizi appaltati;
- k) in caso di comunicazione da parte della Prefettura – UTG – di Ancona delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.lgs 6.9.2011 n.° 159;
- l) per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile.

2. In caso di risoluzione contrattuale, l'Ente Appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni derivanti dalla risoluzione stessa.

3. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

5. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l'Ente Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 159/011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di ultimare i servizi in appalto.

L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI CAMERANO

1. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione di una o più aree di intervento come definite al precedente TITOLO I prima della scadenza dell'appalto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento

delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.

2. L'Ente Appaltante, in applicazione dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R..

3. In caso di recesso dell'Ente Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c

4. La facoltà di recesso unilaterale dell'Ente Appaltante è ammessa dopo il secondo anno di appalto.

ART. 23- REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'Ente Appaltante ha la facoltà di revocare l'affidamento, mediante semplice preavviso di 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a. mutamento dei presupposti giuridici, legislativi e finanziari che lo consentono;
- b. sopravvenuti e gravi motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c. concordato preventivo;
- d. cancellazione dagli albi regionali di cui alla L. n. 381/1991 qualora l'appaltatore sia cooperativa sociale;
- e. mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/016.

2. In tali ipotesi l'appaltatore non potrà richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Ente Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari dei servizi, ivi compresi i dati sensibili, provvede, con successivo e separato atto del Responsabile competente, a nominare l'appaltatore responsabile del trattamento, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003.

2. L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente Appaltante e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal precitato D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale. Si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento dei servizi, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento dal medesimo designati, comunicandone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Servizio Sociale dell'Ente Appaltante.

3. L'appaltatore non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non può conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto: tutti i documenti e gli atti in suo possesso

dovranno essere restituiti all'Ente Appaltante entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale.

4. L'Ente Appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

5. Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, agli operatori dell'appaltatore, il medesimo deve:

- soddisfare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- trasferire tempestivamente all'Ente Appaltante la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

6. L'appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati e idonee a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei medesimi, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l'Ente Appaltante da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

ART. 25 - DOMICILIO

1. Il domicilio eletto dall'Ente Appaltante e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali.

2. Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

TITOLO V – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 26 - CORRISPETTIVO

1. Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute al prezzo risultante dall'offerta.

2. Qualora l'Ente Appaltante intendesse avvalersi della facoltà prevista dal precedente art. 18 l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dal Comune di Camerano in aumento, purché esse non superino il 20% del monte ore complessivo, a fronte del solo pagamento delle ulteriori ore di servizio erogate, ai prezzi offerti in sede di gara, senza poter sottrarsi a tale obbligo, oppure pretendere particolari indennità. Nel caso dovesse venir meno la necessità delle prestazioni – a causa della riorganizzazione dei servizi, delle loro modalità di gestione o per motivi di pubblico interesse – il monte ore complessivo potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20% con preavviso da parte dell'Ente Appaltante di almeno 60 giorni, senza che perciò l'appaltatore possa vantare diritto a risarcimento alcuno.

3. L'appaltatore presenterà mensilmente al Servizio Sociale Professionale comunale contestualmente alla fattura di riferimento, un report distinto per coordinamento e aree di intervento, contenente l'elenco degli operatori, delle ore prestate per ogni singolo utente e Servizio interessato e per la tipologia di servizio, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte dell'Ente Appaltante stesso; non si procederà al pagamento di colloqui telefonici né con l'utente né con i Servizi interessati.

4. Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si intendono interamente compensati dall'Ente Appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere anche non espressamente indicato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

5. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'appaltatore nell'offerta tecnica sono interamente a carico del medesimo e tali prestazioni si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

ART. 27 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà pagato, sulla base delle ore effettivamente prestate, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura elettronica, corredata dal report mensile e previa acquisizione da parte dell'Ente Appaltante della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

2. La fattura dovrà:

- a) essere intestata al Servizio Sociale del Comune di Camerano;
- b) indicare il periodo di riferimento dei servizi, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L.136/2011);
- c) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e del CIG. Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a) e b), le fatture saranno restituite al mittente. Si precisa, altresì, che non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dal rendiconto delle ore di servizio effettivamente realizzate, vistate dal coordinatore e riassuntive dei prospetti orari redatti dagli educatori, vistati dagli utenti e/o dal Servizio interessato.

3. L'Ente Appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore calcolati sulla base del costo orario di aggiudicazione per il regolare svolgimento dei servizi, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità degli enti locali. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura, sarà accertata la regolare effettuazione del servizio. La liquidazione dei compensi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative del Comune, correlate ai vincoli di gestione dei flussi di cassa disposti dalla normativa vigente per gli enti locali. Qualora siano rispettati, quindi, tutti gli adempimenti previsti relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.

4. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- a) siano contestati eventuali addebiti all'appaltatore; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Ente Appaltante di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Ente Appaltante, dopo aver sentito l'appaltatore stesso;
- b) l'appaltatore non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente e Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

ART. 28 - INVARIANZA DEL PREZZO OFFERTO

1. i corrispettivi spettanti all'appaltatore non saranno oggetto di variazione nel periodo di durata contrattuale: il prezzo offerto resterà pertanto fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto inerente i servizi avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/016 in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario e, comunque, decorsi i termini di cui al comma 9 del medesimo articolo. Sono fatte salve le previsioni di cui al citato art. 32, comma 11, del D.lgs. 50/016.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto di appalto saranno acquisite dalla Prefettura – U.T.G. di Ancona – competente ai sensi dell'art. 90 del D.lgvo 6.9.2011 n.° 159 le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 relative ai soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 159/2011. Ai sensi del Protocollo di Intesa tra Comune di Camerano e Prefettura – UTG – di Ancona in sede di stipula del contratto dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte le seguenti clausole:

- **clausola 1:** L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto in data 27/11/2015 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- **clausola 2:** L'impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 82 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/08/2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – U.T.G. – di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.lgs. 6/9/2011 n.° 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto, ovvero quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2, del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

- **clausola 3:** la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 n.° 90 convertito nella L. 11.08.2014 n.° 114, la risoluzione immediata del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche riguardo alla nomina del responsabile sulla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o opificio;
- Costituiranno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto, e le offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario. I primi due documenti saranno ad esso materialmente allegati.

ART. 30 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Ente Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 31 - FORO COMPETENTE/CONTROVERSIE

1. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, mediante transazione ex art. 208 del D. Lgs. 50/2016 .

2. In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Ancona.

ART. 32 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono tutte a carico dell'appaltatore.

ART. 33 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al disciplinare di gara, al Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.